

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Art.1

Premessa.

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi che vengono concretamente attivati dal Comune di Lanciano con riferimento al Piano di Zona dei servizi sociali triennale.

Il presente regolamento è redatto in conformità alla legge quadro n. 328/2000.

Il regolamento disciplina, altresì l'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi, così come previsto dall'art.1, comma 2, del D. Lg. vo 31 marzo 1998 n° 109 e successive integrazioni, di cui al D.Lgs. 3 maggio 2000 n° 130 e D. P. C. M. n°242 del 04/04/2001.

Art. 2

Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento tutti coloro che risiedono nel territorio comunale.
2. Se previsto esplicitamente dai singoli provvedimenti istitutivi, i non residenti possono comunque accedere ai servizi gratuiti o a pagamento.
3. I servizi e gli interventi si estendono ai cittadini, agli stranieri ed agli apolidi temporaneamente presenti nel territorio del comune allorché si trovino in condizioni di difficoltà e sussistano motivazioni d'urgenza indilazionabili.
4. Nel caso di cui al comma precedente va avanzata immediata richiesta di rimborso al Comune di origine e/o agli organi competenti e se del caso, vanno adottate le opportune procedure di rivalsa.

Art. 3

Garanzie.

I servizi e gli interventi socio-assistenziali saranno promossi di modo che sia sempre garantita:

- La riservatezza sulle informazioni che riguardano gli utenti secondo la normativa vigente.
- L'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno.
- La libertà di scelta tra le prestazioni erogabili.

Art. 4

Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali.

1. Il procedimento di erogazione dei servizi e contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, fatte salve le situazioni di emergenza, di pronto

intervento, in caso di segnalazione di Enti o liberi cittadini o su iniziativa del servizio sociale comunale.

Per una corretta istruzione della pratica, l'ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire, oltre a quanto indicato in altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e documentazioni:

- Dichiarazione sostitutiva unica del richiedente contenente la determinazione della situazione economica equivalente.
- Ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

2. Nel caso di impossibilità a compartecipare alle spese, si richiede la dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e circa le rispettive condizioni economiche.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti (di cui all'art.433 del C.C.), ed in grado di provvedervi, esclude, di norma, la fruizione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

E' compito del Servizio Sociale Comunale informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che l'Amministrazione Comunale pone al proprio intervento.

Non è considerato obbligato al mantenimento dell'indigente, il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente, inferiore all'ammontare di 1,5 volte il valore del Minimo Vitale, parametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, per mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza determinata dal Consiglio Comunale.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico dell'Amministrazione Comunale, nei confronti del richiedente, è escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato è superiore a **1,5** volte il valore del Minimo Vitale.

Al di sopra di tale soglia, il parente obbligato interviene con un contributo mensile pari alla differenza dell'ammontare ISEE del proprio nucleo familiare, come sopra determinato, ed il valore 1,5 volte il Minimo Vitale, nel caso di nuclei familiari con più componenti, o del valore pari a due volte il Minimo Vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei parenti obbligati per legge ed accertata la loro effettiva possibilità ad assistere il congiunto, il Comune di Lanciano si riserva la più ampia facoltà di segnalare il caso all'Autorità Giudiziaria, qualora non vi provveda l'assistito stesso ed anche contro la sua volontà.

Nell'eventualità si dovesse verificare il caso sopra descritto, sarà comunque, garantita l'assistenza, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale, di rivalersi successivamente, in tutto o in parte, sui parenti obbligati, nei modi e termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Istruttoria.

L'ufficio Servizi Sociali, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

1. Valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;

- Accerta d'ufficio i fatti, e dispone il compimento degli atti necessari;

- Chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- Esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
- Adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale, riguarda la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, oltre che la situazione economica o sanitaria, se necessario, attraverso il riscontro documentale e/o colloqui, ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

2. A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione. **Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto individualizzato può partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.**

3. Il progetto e/o la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al dirigente del settore servizi sociali.

Quest'ultimo, verificata la correttezza procedurale e la corrispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento adotta il provvedimento di accoglimento o reiezione dell'istanza.

4. Nei casi di urgenza la decisione può essere assunta dal Dirigente del Settore, anche prescindendo dalla presentazione della relazione dell' Assistente Sociale.

5. In ogni caso, positivo o negativo, alla richiesta dell'utente corrisponderà risposta scritta e motivata da parte del responsabile del procedimento, individuato ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che, in quanto responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del dlgs 196/2003, provvede anche a far sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dei dati. Il responsabile del caso, inoltre, detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio (prestazioni effettuate, con l'indicazione di tempi, azioni, operatori impiegati) in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

6. Qualora l'interessato non si ritenga soddisfatto della decisione assunta, potrà chiedere il riesame della domanda, dettagliatamente motivata, entro 15 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

7. Su tale rinnovata istanza il dirigente assumerà decisione in via definitiva, assunto il parere delle unità di valutazione multidisciplinari, o in attesa che queste vengano attivate, del collegio delle assistenti sociali in servizio.

8. Per la determinazione delle priorità nell'accesso si utilizzano i criteri di cui all'art. 2, comma 3, della L. 328/2000.

9. La valutazione dell'intervento attivato si attribuisce all'operatore che ha provveduto alla stesura del piano individualizzato, anche con l'ausilio di professionisti esperti e il coinvolgimento dello stesso utente beneficiario dell'intervento.

Art. 6

Introduzione dell'I.S.E.E..

Gli articoli 6-16 del presente Regolamento disciplinano l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), in relazione ai servizi sociali erogati dal Comune.

Art. 7

Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi e alle erogazioni di contributi di seguito elencati quali risultano, in sede di prima applicazione, dal Piano di Zona dei Servizi Sociali e dagli altri servizi che sono o potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
2. A titolo esemplificativo si riportano gli interventi attivati ed i servizi attualmente previsti nel Piano di Zona dei servizi sociali vigente:

Affido,

Aiuto personale a favore di portatori di handicap,

Assistenza Domiciliare,

Assistenza Domiciliare Integrata,

Assistenza Domiciliare Minori,

Assistenza economica a favore di figli naturali e gestanti,

Centro di integrazione giovanile,

Centro Informagiovani,

Centro socio-educativo per disabili,

Colonia estiva minori,

Contributi economici a favore di associazioni,

Sostegno economico,

La città dei bambini,

Ospitalità in case di riposo,

Ricovero di minori in strutture residenziali,

Segretariato sociale,

Soggiorni estivi per anziani,

Telesoccorso,

Tessera di libera circolazione,

Trasporto presso strutture sanitarie e riabilitative.

3. Vengono individuati quali servizi che prevedono la compartecipazione degli utenti, i seguenti:

Assistenza domiciliare.

Assistenza domiciliare integrata.

Colonia estiva minori.

Ospitalità in case di riposo.

Soggiorni estivi per anziani.

Telesoccorso.

Trasporto presso strutture sanitarie e riabilitative.

Centro di aggregazione anziani.

L'eventuale inserimento di altri servizi potrà essere deciso dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta, di norma all'inizio dell'anno finanziario.

Art. 8

Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.

Nuclei familiari estratti.

1. La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i criteri stabiliti nell'art. 1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n° 221 ad opera del D.P.C.M. 04/04/2001 n° 242, che di seguito si trascrivono:

a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 30/05/1989 n°223 salvo quanto stabilito dai commi seguenti:

3. In applicazione dell'art. 3, c. II, del D. Lgs. n° 109 del 31/03/1998 e successive modificazioni, si stabiliscono i seguenti criteri di selezione riguardo l'assunzione come unità di riferimento e conseguente composizione del nucleo familiare mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati al comma I del presente articolo ai fini della valutazione dell' I.S.E.E.

a) Per i servizi all'infanzia viene considerato il nucleo familiare estratto composto dai genitori, dai figli minori legittimi, naturali o adottivi o dai minori in affidamento preadottivo o affidamento temporaneo e dagli altri figli legittimi, naturali o adottivi a carico IRPEF dei genitori.

b) Determinazione analoga a quella descritta sub precedente lettera. a) è assunta per i servizi socio-assistenziali e domiciliari, diurni e residenziali, rivolti ai minori in situazioni di handicap grave certificati dalla Azienda USL.

4. Rimane fermo che al pagamento della retta dei casi contemplati alla lettera b) del presente comma fanno fronte anche i parenti tenuti al mantenimento, chiamati, pertanto, a rispondere al proprio obbligo (art. 433 del Codice Civile e artt. 570 e 591 del Codice Penale).

Art. 9

Determinazione del valore I.S.E. e dell' I.S.E.E..

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene conseguentemente ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma I, con i parametri della scala di equivalenza sotto riportata:

Tabella n° 1

N° Componenti il nucleo	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04

4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni: maggiorazioni di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.4, comma 3 della legge 5 febr. 1992, n°104, o di invalidità superiore al 66%;
 - maggiorazione di 0,2 per nuclei famigliari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva.

Spetta altresì al nucleo composto da un genitore e figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito da lavoro dipendente o di impresa per almeno sei mesi.

4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato da:

a) Il parametro corrispondente alla numerosità per il nucleo familiare, eventualmente incrementato;

b) I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico; quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto.

c) I coniugi a carico che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante); nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

d) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attuazione non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile.

- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c..

- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile.

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge 1° dic. 1970, n° 898 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

e) Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta risiedere.

Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, allorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n° 223, è considerato nucleo a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

- Ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, l'Ente può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.

Art. 10

Criteria di valutazione della situazione reddituale.

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA, a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 07/05/1999 n° 221, così come integrato dall'art.4 comma 3 del D.P.C.M. 04/04/2001 n° 242..

2. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali.

3. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57 ove ricorrano le condizioni previste dall'art.3 comma 4 del D.P.C.M. n° 242/2001.

Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.

4. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il servizio competente a ricevere la dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella presentata.

Art. 11

Definizione del patrimonio.

L'indicatore della situazione reddituale viene integrata con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.

Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.

Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

1) L'abitazione di residenti del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi.

2) Se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1 bis D.P.C.M. 7/5/99 n° 221, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica.

3) Se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota.

b) Il valore del patrimonio mobiliare è determinato secondo i criteri di cui all'art.3, commi 2,3 e 4 del D.P.C.M. n° 242/2001.

1) Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.494,00.

Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) dello stesso D.P.C.M.

2) I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3) Il patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art.3, c. II, del D.P.C.M. nel n° 221 del 07/05/1999 e successive modifiche.

4) Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.

5) Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto, per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica, va arrotondato per difetto a Euro 500 o suoi multipli.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 5.000.

6) Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare, considerato nella misura del 20%, viene sommato al valore dei redditi come determinati nel precedente art. 11.

Art.12

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato con il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 9).

Art. 13

Modalità di presentazione della domanda.

1. Il richiedente il servizio e/o la presentazione agevolata comunale presenta domanda agli uffici competenti o all'U.R.P. corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il modello –tipo previsto dal D.P.C.M. 18/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

2. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. In sede di dichiarazione, il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

Art. 14

Assistenza alla compilazione.

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.

Adotta, inoltre, tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini :Provvede a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima (INPS, CAAF, Associazioni, ecc.).

Art. 15

Validità attestazione I.S.E.E..

1. Effettuata l'istruttoria delle domande presentate, il Comune o chi per esso, rilascia una attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva unica.

2. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata la sottoscrizione, data che risulta nell'attestazione rilasciata dall'INPS.

3. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale di ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento.

4. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

5. In relazione alle prestazioni da erogare, gli effetti della nuova dichiarazione sostitutiva unica hanno decorrenza immediata.

Art. 16

Controlli.

Sulle dichiarazioni sostitutive presentate in ordine alla richiesta di interventi del presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo i criteri e le modalità disciplinate dal procedimento di controllo individuato con appositi atti interni e tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'indicatore della situazione economica equivalente.

L'Amministrazione Comunale attiverà altresì Convenzioni o Protocolli d'intesa operativi con la direzione dell'Agenzia per le entrate per l'effettuazione dei controlli.

Ai sensi dell'art. 4, c. VII, del D.Lgs. del 31/03/1998 n°109 e successive modificazioni, l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 17

Norme transitorie e finali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al Decreto Legislativo del 31/03/1998 n° 109 e successive integrazioni e relativi Decreti di attuazione.

Art. 18

Compartecipazione alle spese da parte dei cittadini beneficiari dei servizi.

L'erogazione dei servizi e degli interventi di cui al presente Regolamento e l'accesso alle relative prestazioni da parte dei richiedenti, di regola, avviene mediante la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, in base alla situazione economica del nucleo familiare, agli indicatori di detta situazione economica di cui all'art. 9 e alla determinazione di cui all'art. 19, salva esplicita previsione di gratuità.

Art. 19

Determinazione delle fasce economiche.

Al fine di determinare la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi previsti dal presente Regolamento s'individuano sei diverse fasce di reddito, determinate ai sensi degli artt. 7 e seguenti del presente Regolamento.

La tabella di seguito descritta determina lo sviluppo delle varie fasce:

Numero componenti nucleo	Coefficiente di moltiplicazione	Fascia a	Fascia b	Fascia c	Fascia d	Fascia e	Fascia f
1	1,00	7.000	8.500	9.125	7.750	11.875	13.000
2	1,57	11.275	13.630	14.610	15.590	18.930	20.695
3	2,04	14.800	17.860	19.135	20.410	24.745	27.040
4	2,46	17.950	21.640	23.180	24.715	29.940	32.710
5	2,85	23.875	25.150	26.930	28.710	34.770	37.975

Art. 20

Cumulo di Servizi Sociali.

1. Nel caso in cui, nello stesso anno, si benefici contemporaneamente di due diversi servizi a compartecipazione, la quota a carico dell'utente, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 50%.

2. Nel caso in cui, nello stesso anno, si benefici contemporaneamente di tre diversi servizi, la compartecipazione, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 65%.

3. Nel caso in cui, nello stesso anno si benefici contemporaneamente di quattro diversi servizi la compartecipazione, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 75%.
4. Ogni altro servizio, ulteriore al quarto, sarà erogato gratuitamente.
5. La gratuità sarà sempre riferita ai servizi meno onerosi per l'Ente.
6. I contributi economici in denaro se aventi carattere ordinario vengono valutati alla stregua di qualunque altro servizio oneroso.
7. Sono esclusi dal computo tutti i servizi gratuiti di cui all'art. 7 compresi i contributi economici in denaro aventi carattere straordinario.

Art. 21

Recuperi e rivalse.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti allo stesso, l'Amm.zione com.le può recuperare i contributi concessi al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati agli alimenti con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo stesso.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amm.zione com.le sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quel momento concesse.

Art.22

Il presente regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile presso le sedi URP e di segretariato sociale per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini e utenti dei servizi.